



**COMUNE DI PAVIA**  
Provincia di Pavia

**RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E ARCHITETTONICA DELL'AREA URBANA  
DELL'EX MONASTERO DI SAN DALMAZIO IN PAVIA (POP297)**

CUI S00296180185202100032 CUP G15F21000090001  
CIG 87209324C0

**PROGETTO ESECUTIVO**  
SCHEMA DI CONTRATTO

**IL SINDACO**  
Mario Fabrizio Fracassi


**IL RUP**  
Ing. Adriano Sora

**ASS. LAVORI PUBBLICI**  
Dott. Antonio Bobbio Pallavicini

**DIRIGENTE SETTORE 6**  
Arch. Mara Latini

**PROGETTISTI**  
COORDINAMENTO PROGETTUALE: ING. ROBERTO MONTAGNA

R.T.P.:



**Ebner srl**

Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

Sede operativa: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)

Tel/Fax 0385.51584

e-mail: direttivo@ebnersas.it - ebner@pec.it

Sito web: www.ebnersas.it

Progettista: Ing. Roberto Montagna  
(capogruppo mandataria)



UNI EN ISO 9001-2015  
SGQ Certificato n. C2019-02916



ARCH. PAOLO MARCHESI  
(mandante)

DOTT. MAURIZIO VISCONTI  
(mandante)

ING. DANIELE GRAMEGNA  
(mandante)

Elaborato:	<b>SCA</b>	Pagine:	17	Disegnatore:	D.G.	N. progetto:	1221EBS	Nome file:	1221EBS-E-SCA.pdf
------------	------------	---------	----	--------------	------	--------------	---------	------------	-------------------

**PIANO DI SVILUPPO CONTROLLO E REGISTRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE**

FASI DELLA PROGETTAZIONE	CONTROLLI E MODIFICHE			
	Rev. 0	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3
Progetto fattibilità tecnica economica	Novembre 2015-Marzo 2021			
Progetto Definitivo	Dicembre 2021			
Progetto Esecutivo	Agosto 2022	Gennaio 2023		
As. Built e Validazione e collaudo				
Perizia di variante				

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questa società che ne detiene la proprietà

**COMUNE DI PAVIA**

PROVINCIA DI PAVIA

**CONTRATTO**

Lavori relativi all'intervento di **“Riqualificazione sociale e architettonica dell'area urbana dell'ex monastero di San Dalmazio in Pavia (Pop297)”**

CUP: G15F21000090001 – CIG: 87209324C0

L'anno 2022, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Pavia (Pavia),

**TRA:**

Comune di Pavia con sede in Piazza Municipio n.2, 27100 Pavia (PV), nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto del suddetto Ente, in seguito definito anche Committente;

**E**

il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) ed ivi residente in Via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa “\_\_\_\_\_.” (P. Iva n. \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, nel prosieguo definita anche Affidatario.

**PREMESSO**

- che con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori consistenti in **“Riqualificazione sociale e architettonica dell'area urbana dell'ex monastero di San Dalmazio in Pavia (Pop297)”** per un importo previsto di \_\_\_\_\_;
- Che con determina a contrarre n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stata approvata la documentazione di gara e indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- che i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati all'impresa \_\_\_\_\_, come risulta dal verbale di apertura delle offerte del \_\_\_\_\_;
- Che i lavori sono iniziati in data \_\_\_\_\_ dopo sottoscrizione di verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016;
- che, non avendo rilevato la presenza di nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, con decreto n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ sono stati aggiudicati all'impresa \_\_\_\_\_

“\_\_\_\_\_” (P. Iva n. \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
via \_\_\_\_\_, i lavori di **“Riqualificazione sociale e architettonica  
dell'area urbana dell'ex monastero di San Dalmazio in Pavia (Pop297)”**, per l'importo, al  
netto del ribasso del \_\_\_\_\_ sull'importo a base d'asta di € 3.031.557,96 e quindi un prezzo, al  
netto del ribasso d'asta, pari € \_\_\_\_\_, più € 160.381,62 per gli oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo pari ad \_\_\_\_\_ (IVA  
esclusa), più € \_\_\_\_\_ per Iva, per un importo complessivo pari ad €  
\_\_\_\_\_;

- che l'impresa \_\_\_\_\_ è in possesso di polizza RC n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, allegata al presente contratto;

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **1. GENERALITA'**

Comune di Pavia con sede in Piazza Municipio n.2, 27100 Pavia (PV), nella persona di  
....., nato a ..... il ....., il quale agisce in quest'atto in nome e  
per conto del suddetto Ente, affida all'impresa Impresa “\_\_\_\_\_” (P. Iva n.  
\_\_\_\_\_), che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa [in caso di  
riserve non è possibile firmare il contratto].

L'impresa affidataria rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, formalmente si impegna  
a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità al progetto esecutivo elencato nel  
successivo art. 25.

### **2. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI**

#### **LOCALI**

Si può procedere alla stipulazione del contratto poiché, dopo la verifica del progetto esecutivo, ai sensi  
dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo definito anche *Codice*), il progetto è stato validato con  
determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 26 comma8 del d.lgs. 50/2016 e  
poiché permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, come da  
dichiarazione, allegata al presente contratto quale parte integrante, redatta dal direttore dei lavori e  
sottoscritta, senza riserva alcuna, dall'impresa affidataria.

### **3. AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di €  
\_\_\_\_\_, oltre € 160.381,62 per gli oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso, per un importo pari ad € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa),  
più € \_\_\_\_\_ per Iva, per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_.

#### **4. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'impresa affidataria è tenuta a presentare al Direttore dei Lavori, entro 7 giorni dalla data di consegna dei lavori per il controllo della sua attendibilità e relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori, onde consentire al Direttore dei lavori la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Impresa affidataria deve tenere conto, nella redazione del programma:

- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcune lavorazioni in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa affidataria e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, dopo aver verificato la loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle suddette scadenze contrattuali.

#### **5. TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto è fissato in **420** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori ovvero, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del d.lgs. 50/2016, dall'ultimo dei verbali di consegna, in caso di consegna parziale.

#### **6. PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016, nell'ipotesi in cui ricorra un evento imprevedibile o di forza maggiore, l'impresa affidataria, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione al Committente:

- a) indicando la prevedibile durata dell'evento con una sua descrizione e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- b) indicando i rimedi che intende attivare.

Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento imprevedibile o di forza maggiore.

In pendenza di un evento imprevedibile o di forza maggiore la parte interessata si impegna a:

- fornire all'altra parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire le parti del lavoro eseguibili;
- porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
- porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del contratto;
- informare costantemente l'altra parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza pregiudizievole per l'esecuzione dello stesso;
- comunicare senza indugio all'altra parte la cessazione dell'evento.
- 

## **7. PENALI IN CASO DI RITARDO**

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa esecutrice, saranno applicate penali in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento; l'irrogazione delle penali sarà preceduta da formale instaurazione del contraddittorio, tramite specifica contestazione da parte del Responsabile del procedimento e termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni da parte dell'Affidatario.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio della procedura prevista dall'articolo 108, comma 4, del Codice

## **8. CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 comma 1 del d.lgs. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del d.lgs. 50/2016, il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi
- per il pagamento diretto del subappaltatore nei casi contemplati dall'art. 105, comma 13 del Codice.

L'ammontare della garanzia è pari al 10% dell'importo contrattuale e, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016, richiamato dall'art. 103 comma 1 del d.lgs. 50/2016, è:

1. aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10% del ribasso e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%
2. ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
3. ridotta del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
4. ridotta del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

Poiché l'impresa affidataria ha proposto un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del \_\_\_\_\_% in applicazione degli aumenti e delle riduzioni di cui ai punti 1 e 2 sopra esposti, la cauzione definitiva ammonta ad € \_\_\_\_\_, costituita in data \_\_\_\_\_ tramite fidejussione avente numero \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia \_\_\_\_\_(allegata al presente contratto).

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'impresa affidataria o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

#### **9. RITENUTE DI GARANZIA**

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute hanno la funzione di garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, anche con riferimento al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali e delle retribuzioni.

#### **10. POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha costituito polizza assicurativa, allegata al presente contratto, numero \_\_\_\_\_ nella forma "Contractors All Risks" (CAR), emessa in data \_\_\_\_\_ dalla compagnia \_\_\_\_\_, che copre il rischio di danni ad opere, anche preesistenti, per un massimale pari a € \_\_\_\_\_;

#### **11. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO E A MISURA**

Si rimanda all'art. 1.2 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### **12. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO**

Si rimanda all'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto per le modalità di pagamento degli acconti.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, è possibile corrispondere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo del contratto d'appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di fattura elettronica e alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Nel caso in cui il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del d.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della

medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

### **13. SICUREZZA NEI CANTIERI**

Si applicano il d.lgs. 81/2008 e l'art. 2.15 del Capitolato Speciale di Appalto.

### **14. ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

L'impresa affidataria assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione delle opere e a tutti gli altri obblighi previsti nel presente contratto e nei documenti contrattuali.

Nell'adempimento di quanto stabilito sopra, l'impresa affidataria provvede, in particolare, a proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese:

- alla realizzazione dell'opera, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel progetto esecutivo;
- a rispettare e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- a rispettare e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dell'opera;
- ad applicare e far applicare, integralmente, tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati ed operai;
- ad utilizzare e far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
- a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato all'opera all'autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
- ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei lavori, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni interferenti l'opera.

L'impresa affidataria è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente contratto.

L'impresa affidataria si obbliga nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in



regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del contratto, manlevando e garantendo il Committente da ogni onere, responsabilità o danno alla stessa o a terzi.

L'impresa affidataria si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia e a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia.

Rimane salva la facoltà del Committente di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori.

L'impresa affidataria si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile.

L'impresa affidataria si obbliga a trasmettere al Committente l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo, operante presso il cantiere.

L'impresa affidataria si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, a denunciare tempestivamente alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei Lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e al Committente la formalizzazione di tale denuncia.

L'impresa affidataria si impegna, altresì, a far rispettare tale previsione contrattuale anche alle imprese subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella realizzazione dell'opera, anche mediante la previsione di apposite clausole da inserirsi nei contratti di subappalto e nei contratti di subaffidamento.

È assolutamente vietato all'impresa affidataria, sotto pena di risoluzione dal contratto, e salvo ogni diritto del Committente per la rifusione dei danni e delle spese, di variare e/o subappaltare in tutto o in parte e per qualsiasi ragione i lavori in oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Committente. In ogni caso è possibile subappaltare in misura non superiore al 30%, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione del Committente.

Qualora la violazione o l'inosservanza degli obblighi prescritti nel presente articolo sia tale da recare pregiudizio, anche solo potenziale, al perseguimento dell'interesse pubblico secondo la valutazione

discrezionale del Committente, l'affidamento verrà revocato tramite esercizio del diritto di recesso con le conseguenze di cui al successivo art. 189, salvo che l'entità, la gravità e la durata delle infrazioni non costituiscano inadempimento idoneo a legittimare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 200.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, relativamente agli oneri e agli obblighi gravanti sull'Impresa affidataria, si rimanda agli artt. di riferimento del Capitolato Speciale di Appalto.

## **15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al contenuto della lettera di invito.

## **16. CESSIONE DEI CREDITI**

Si rimanda alle disposizioni legislative prescritte dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

## **17. MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto e dei documenti contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le parti, in forma scritta.

Le modifiche del contratto e le varianti in corso d'opera sono ammesse ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b), c), d), e) del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del d.lgs. 50/2016, la soglia di importo sotto la quale le modifiche non sono considerate sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 4, è pari al 15% dell'importo del contratto.

In ogni caso, si applicano i limiti di importo e gli obblighi di comunicazione indicati all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, le modifiche sostanziali apportate dall'aggiudicatario al contratto ovvero il superamento delle soglie legali o stabilite dal Committente contemplate dal citato art. 106, possono essere causa di risoluzione del contratto.

## 18. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, il soggetto Affidatario può a sua volta affidare in subappalto i lavori o le parti di opere qualora abbia indicato tale facoltà all'atto dell'offerta; a tal fine l'Affidatario deve inoltrare al Committente formale richiesta, corredata dalla seguente documentazione:

- a. **Copia autentica** del contratto di subappalto, in cui devono essere esplicitamente riportati:
  - gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
  - l'obbligo dell'Affidatario di corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso;
  - termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
  - dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136.
- b. Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile.

Decorsi 30 giorni (15 in caso di subappalti o cottimi inferiori al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o inferiori a 100.000 euro) dalla ricezione della richiesta di subappalto, corredata dai documenti sopra menzionati, senza che il Committente si sia espresso, l'autorizzazione si intende concessa, salvo proroga del termine per ulteriori 30 giorni qualora sussistano giustificati motivi.

L'Affidatario autorizzato al subappalto deve depositare presso il Committente, almeno **venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, la seguente documentazione:

- a. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- b. dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
- c. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile, ove presente), assicurativi e antinfortunistici;
- d. copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

L'Affidatario deve comunicare al Committente, per il tramite della Direzione Lavori, **prima dell'inizio della prestazione, l'elenco di tutti i sub-contratti** (ivi compresi contratti di somministrazione o distacco del personale) stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-

contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

In caso di ricorso all'istituto del distacco di cui all'art. 30 del d.lgs. 276/2003 o della somministrazione di cui agli artt. 30 e ss. del d.lgs. 81/2015, l'Affidatario dovrà documentare l'incidenza della manodopera in distacco o in somministrazione rispetto alla lavorazione per cui si è reso necessario il ricorso a detti istituti, nonché l'importo complessivo della lavorazione stessa comprensivo dei costi della manodopera distaccata o somministrata. L'inadempimento dell'obbligo di trasmettere la documentazione di cui al periodo precedente comporterà la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20.

### **19. RECESSO DAL CONTRATTO**

Qualora si renda necessario al fine di perseguire l'interesse pubblico, il Committente può, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, avvalersi della facoltà di revocare l'affidamento (diritto potestativo di recesso), con decisione improntata a principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità.

In tale caso, ai sensi dell'art. 109 comma 1 del d.lgs. 50/2016, il Committente procederà al pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Ai sensi dell'art. 109 comma 3, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione del Committente, da darsi con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Committente prende a suo carico i lavori previsti nel presente contratto e procede secondo quanto unilateralmente ritenuto opportuno.

Per tutto quanto non espressamente contenuto al presente articolo, trova applicazione l'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

### **20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nel caso in cui il presente contratto venga risolto dal Committente per una delle cause contemplate nel presente articolo, l'Impresa affidataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, delle spese per affidare ad altre imprese i lavori e della somma corrispondente agli eventuali danni che dovessero derivare al Committente per causa imputabile alla condotta dell'Impresa affidataria.

#### *a) Risoluzione obbligatoria per prescrizione di legge:*

Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice, il Committente deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

*b) Risoluzione facoltativa per previsione di legge:*

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del codice, le modifiche sostanziali al contratto disposte dall'aggiudicatario o il superamento delle soglie di cui all'art. 106 ovvero il sopraggiungere dei motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del Codice, o di dichiarazione giudiziale di illegittimità dell'affidamento per grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati o dal D.Lgs 50/2016, possono comportare la risoluzione del presente contratto.

*c) Risoluzione per inadempimento:*

Qualora l'Incaricato non ottemperi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni contenute nel presente contratto od alle indicazioni e direttive fissate dal Committente, si procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. In caso di persistente inadempimento, grave ritardo o grave irregolarità tali da provocare un danno, un pericolo di danno o un pregiudizio alla corretta esecuzione dell'opera, verrà formulata formale contestazione ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs 50/2016, con termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni.

Decorso detto termine senza che si sia instaurato un contraddittorio o qualora le controdeduzioni vengano valutate negativamente, il Committente procederà alla risoluzione dell'incarico affidato.

*d) Clausola risolutiva espressa:*

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Committente si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- mancato assolvimento agli obblighi previsti dall'art. 3, c. 8, della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento.
- mancata consegna dei lavori per causa dell'impresa affidataria;
- mancato inizio dei lavori entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi;
- esito negativo della regolare esecuzione;
- mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni occorrenti per la realizzazione dei lavori, per fatto imputabile all'impresa affidataria;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Committente o dal coordinatore per la sicurezza;
- non conformità dei beni/impianti forniti ai documenti di contratto ed alla finalità dell'opera;
- mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle polizze assicurative di cui al presente contratto;
- conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dell'opera comportante l'applicazione di penali pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- abbandono del cantiere per oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii.;
- mancata trasmissione dell'elenco di tutti i subcontratti stipulati dall'Affidatario, corredato con la documentazione di cui all'art. 18.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'impresa affidataria, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata R.R. o posta elettronica certificata entro 10 giorni dalla conoscenza dell'evento, l'intenzione di avvalersi alla presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente.

Il Committente, nel comunicare all'impresa affidataria la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

## **21. ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI**

Per l'accertamento e la misurazione dei lavori in corso d'opera valgono le disposizioni di cui all'art. 180 del D.P.R. n. 207/2010, transitoriamente in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 17 del d.lgs. 50/2016.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Impresa affidataria non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni le sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere le verranno senz'altro addebitati.

In tale caso, inoltre, l'Impresa affidataria non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

## **22. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Si rimanda agli artt. 2.10 e 2.19 del Capitolato Speciale di Appalto.

## **23. DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO**

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni riportate nel capitolato, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari di carattere generale;
- contratto di appalto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.

Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relativi a lavorazioni, materiali, ecc. che peraltro sono rilevabili da altri elaborati progettuali o dal capitolato speciale d'appalto.

In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista ed il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'impresa affidataria di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto di cui sopra.

## **24. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Le premesse e i documenti contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'opera, unitamente ai documenti elencati al seguente paragrafo, ancorché non allegati, alla procedura negoziata, a tutti gli atti posti a base di gara, nonché all'offerta presentata dall'aggiudicatario.

- a) Documenti normativi: Capitolato speciale d'appalto;
- b) Documenti tecnici: Progetto esecutivo.

## **25. SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Sono a carico dell'Affidatario tutte le eventuali spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, la cui liquidazione è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'Affidatario tutte le eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

## **26. DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO**

Si applica il titolo I del d.lgs. 50/2016.

## **27. DISPOSIZIONE ANTIMAFIA**

L'impresa affidataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.. In particolare, l'impresa affidataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa affidataria si impegna a comunicare immediatamente al Committente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa affidataria stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività direttamente connesse all'esecuzione del contratto e avverrà presso Comune di Pavia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate per perseguire le predette finalità. I suddetti dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, fatte salve le comunicazioni obbligatorie o necessarie ai fini della veridicità delle dichiarazioni presentate,



COMUNE DI PAVIA  
Piazza Municipio, n.2  
27100 Pavia (PV)

degli obblighi in materia di comunicazione e di gestione dei pagamenti. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti o erronei o raccolti in violazione della legge. Titolare del trattamento dei dati è Comune di Pavia nella persona di .....

Il presente contratto viene redatto in unico esemplare e consta di **n. 18 facciate**, compresa la presente pagina.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per *Affidatario*

Il responsabile \_\_\_\_\_

Per *Committente*

Il responsabile \_\_\_\_\_

Documenti materialmente allegati al contratto:

- dichiarazione circa il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del DPR 207/2010
- polizza RC
- Cauzione definitiva
- Polizza CAR
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_